

CODICE ETICO
Approvato dall'Assemblea Generale straordinaria
Sorrento 20 aprile 2013

art. 3, comma 4, della legge 11 novembre 2011 n. 180 (Statuto delle imprese)

PREMESSA

FEDERALBERGHI si riconosce pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di contribuire alla crescita economica, civile e democratica del Paese, in un'economia basata sulla libera iniziativa e che riconosce la funzione sociale del libero mercato.

FEDERALBERGHI rifiuta ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge. Gli imprenditori che aderiscono al Sistema organizzativo di FEDERALBERGHI respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza di FEDERALBERGHI, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

In tal senso FEDERALBERGHI impegna se stessa e le sue componenti:

- le organizzazioni di imprenditori associate,
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi,
- gli imprenditori che rappresentano FEDERALBERGHI in organismi esterni,
- i dipendenti di FEDERALBERGHI,

ad essere compartecipi e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi, adottando modelli di comportamento ispirati alla integrità ed eticità, preservando ed accrescendo la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Art. 1 Doveri generali

Tutte le componenti del sistema organizzativo di FEDERALBERGHI sono tenute:

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Federazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
- c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori alla vita associativa;
- d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi;
- e) ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto all'interno della Federazione e di ogni organizzazione associata, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

Le organizzazioni associate a Federalberghi sono tenute ad adeguare il proprio Statuto a quanto previsto dal presente Codice Etico e dallo Statuto FEDERALBERGHI.

Art.2 Doveri degli imprenditori

1. Nel far parte del Sistema organizzativo di FEDERALBERGHI, gli imprenditori si impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute di tale comportamento sull'intera imprenditoria e sull'intero sistema.

2. Essi pertanto si impegnano:

a) come imprenditori:

- ad applicare leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardandone la sicurezza sul lavoro;
- a mantenere un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i partiti politici e con tutte le Istituzioni della vita sociale;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento con impegno costante.

b) come associati:

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e della Federazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Organizzazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Organizzazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Organizzazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Organizzazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Art. 3 Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Federazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema federale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale (riabilitazione) e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale (estinzione del reato). I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni necessarie.
2. Ad ogni livello del sistema federale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Organizzazione di appartenenza, la Federazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
 - a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto;

- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, dell'Organizzazione di appartenenza e della Federazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Federazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno dell'Organizzazione di appartenenza, della Federazione e verso l'esterno;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, all'Organizzazione di appartenenza, alla Federazione e agli associati;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Federazione.

Art. 4 Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Federazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
2. I rappresentanti della Federazione sono tenuti:
 - a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Federazione;
 - ad informare in maniera costante la Federazione od i livelli competenti del Sistema sullo svolgimento del loro mandato;
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;

- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Federazione che hanno deliberato la designazione;
 - ad informare la Federazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.
3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

Art.5 Organo di vigilanza

1. Sull'applicazione del Codice Etico vigila il Collegio dei Probiviri di cui allo Statuto Federale.
2. Il mancato rispetto del Codice Etico e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo Statuto federale.